

RICHIESTE MIGLIORATIVE IN SEDE LEGISLATIVA PER I GOT				
<i>"Non possiamo più tacere!"</i>	GOT DI FIRENZE	AIMO	AGOT	FEDERMOT, UNIMO, ANMO, 6 LUGLIO, LANGIPROP...
1) Equiparazione del ruolo e delle funzioni di GOT e GDP, con possibilità di accedere, anche stabilmente, alle rispettive piante organiche;			1) Immissione immediata e stabile dei GOT – già in servizio - presso l'ufficio del Giudice di Pace a copertura dei posti vacanti: a) nel caso di scelta del cottimo, retribuzione parificata a quella ad oggi attribuita ai GDP; b) nel caso di scelta di indennità fissa, retribuzione annuale pari ad euro 36.000,00 netti. Per i GOT – già in servizio - nelle more dell'immissione degli stessi nell'Ufficio del Giudice di Pace: c) nel caso di scelta del cottimo, retribuzione parificata a quella ad oggi attribuita ai GDP; d) nel caso di scelta di indennità fissa, retribuzione annuale pari ad euro 36.000,00 netti.	(NON PERVENUTI)
2) Per i GOT già in proroga, accesso all' UPP solo su domanda e senza decurtazione del compenso;	1) Nessuna decurtazione del compenso per i GOT adibiti all'UPP; 4) stabilire un termine certo per l'entrata in vigore del "fisso" da parametrarsi, per i GOT del transitorio, a 3 "impegni" settimanali, prevedendosi che questi ultimi possano tutti optare per il "fisso";	1) Uguale trattamento economico per i GOT che operino dentro o fuori l'UPP; 2) accesso all'UPP solo su domanda del GOT;	2) quanto all'UPP , Per i GOT – già in servizio - a. accesso all'UPP solo su domanda. b. Parificazione del compenso per i GOT – già in servizio - inseriti nell'UPP con quelli svolgenti attività giurisdizionali: 1 nel caso di scelta del cottimo, retribuzione parificata a quella ad oggi attribuita ai GDP; 2) nel caso di scelta di indennità fissa, retribuzione annuale pari ad euro 36.000,00 netti.	
3) Entrata in vigore della opzione retributiva del cd. "fisso" da stabilirsi nella misura corrispondente ad almeno € 36.000,00 netti annui, con imponibile fiscale e previdenziale limitato al 60% del compenso corrisposto;	2) Imponibile fiscale e previdenziale limitato al 60% del compenso corrisposto (e non all'80%);		3) <u>Immediata</u> entrata in vigore dell'opzione retributiva dell'indennità fissa da stabilirsi nella misura compresa di euro 36.000,00 netti annui, con imponibile fiscale e previdenziale limitato al 60% del compenso corrisposto.	

4) definizione dei 3 “impegni” settimanali nel senso di ricomprendervi una udienza settimanale nonché le attività connesse, propedeutiche e consequenziali, alla sua proficua celebrazione;			4) Precisazione del concetto di "impegno" a settimana (3 giorni a settimana), ricomprendendo nello stesso sia l'attività di udienza che l'attività di studio e redazione dei provvedimenti con un impiego giornaliero non superiore a 5 ore.	
5) Proroga nelle funzioni dei magistrati onorari del transitorio fino al compimento dei 70 anni di età, previe verifiche quadriennali di professionalità;			5) Proroga nelle funzioni dei GOT – già in servizio - fino al compimento dei 70 anni di età, previe verifiche quadriennali di professionalità.	
6) Introduzione della gradazione delle sanzioni;		3) Modulazione delle sanzioni disciplinari;	6) Modulazione delle sanzioni disciplinari.	
7) Previsione di adeguate tutele assistenziali in caso di maternità/paternità, malattia, disabilità;				
8) Possibilità di chiedere annualmente il trasferimento della sede di servizio, compatibilmente con la disponibilità espressa dall'ufficio di destinazione, da verificarsi anche con istituendo bollettino nazionale delle sedi di Tribunale e degli Uffici di GDP vacanti e/o disponibili;				
9) In relazione all' opzione del cottimo: adeguamento ISTAT dell'emolumento attuale; raddoppio del gettone d'udienza con eliminazione della cd. doppia indennità (causa di superlavoro per le cancellerie e di contenzioso) o in alternativa conferma della durata di 5 ore per la maturazione del secondo emolumento; previsione di un barème di retribuzione dei provvedimenti emessi dai GOT che prestano attività in Tribunale, in analogia con quanto già previsto per i GDP;	3) Conferma del limite attuale di 5 ore d'udienza per la maturazione della seconda indennità (eliminazione della peggiorativa previsione di 8 ore contenuta nel DDL);		9) nel caso di cottimo: sia nel caso di attività giurisdizionale in senso stretto, che nel caso di attività svolta nell'Ufficio del Processo, previsione della indennità giornaliera di udienza pari ad euro 130,00 (pari all'attuale indennità rivalutata secondo indice ISTAT ad oggi) con successiva rivalutazione ogni 3 anni, <u>nonchè</u> previsione di <u>una ulteriore indennità per l'attività fuori udienza</u> di €.130,00 oppure liquidata secondo i criteri stabiliti per il pagamento dei provvedimenti emessi dai GDP; - in ogni caso, maturazione della seconda indennità giornaliera dopo 5 ore di lavoro.	
10) Previsione di un titolo preferenziale nei concorsi pubblici a favore di chi abbia svolto per almeno un triennio attività di magistrato onorario.				